



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FERRARA

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg.ri magistrati

dott. Mauro Martinelli Presidente relatore

dott.ssa Marianna Cocca Giudice

dott. Vincenzo Cantelli Giudice

nel procedimento n. **2/2026 R.G.P.U.** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Visto il ricorso depositato in data 12 gennaio 2026 da parte di CARLO ALBERTO BERNARDI ([REDACTED]

[REDACTED] difeso dall'avv. ILARIA RICCHIERI;

rilevato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, II comma CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

disposti chiarimenti resi in data 6 febbraio 2026 e sentita la parte alla udienza del giorno 11 febbraio 2026;

constatata la **competenza** del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, II comma CCII, in quanto la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Ferrara;



preso atto che il debitore è in stato di **sovraindebitamento** e non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

rilevato che la domanda è corredata dalla **relazione**, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- 2) l'elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale,
- 3) lo stato di famiglia,
- 4) l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

riscontrata la correttezza del limite triennale individuato per la conclusione della procedura;

Considerato che nel ricorso si è dato atto che:

- a) [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



Il gestore della crisi ha rilevato che, pur nella imprudenza finanziaria, non emergono elementi di dolo, colpa grave o condotte fraudolente. Anche le verifiche sugli atti compiuti negli ultimi cinque anni non evidenziano spese voluttuarie o atti di dissipazione;

b) il passivo complessivo accertato ammonta a euro 75.065,64.

La composizione analitica è la seguente:

- FINANCIT S.p.A. – finanziamento con cessione del quinto: [REDACTED]
- Findomestic S.p.A. – cinque posizioni di finanziamento chirografario: € [REDACTED]
- Agenzia delle Entrate – Riscossione – debiti fiscali: € [REDACTED] (quota privilegiata e chirografaria)

È specificato che anche il credito assistito da cessione del quinto confluisce nella massa passiva ed è soggetto alla procedura, secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale n. 65/2022

c) l'attivo patrimoniale messo a disposizione della procedura sarà ricavato dalla quota di pensione del debitore eccedente il fabbisogno minimo vitale mensile, poiché il ricorrente non possiede immobili, né beni mobili registrati e non ha effettuato atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

Dato atto che l'unica componente attiva è la parte "cedibile" della pensione trattenuta nel corso della procedura sicché emerge la possibilità per la procedura di acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 268, III comma ultima parte CCII;

considerato, altresì, che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, il ricorrente percepisce una pensione netta mensile di circa [REDACTED]



e che può essere quantificata in euro [REDACTED] quota di pensione necessaria al mantenimento del ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare (costituito dal ricorrente e dalla moglie disoccupata);

ritenuto, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite, individuato in tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte della pensione possa essere incamerata dal liquidatore per almeno tre anni;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte della pensione;

osservato, di conseguenza, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ricordato altresì che l'apertura della procedura di liquidazione controllata comporterà la sospensione delle trattenute sulla pensione a favore di "Financit s.p.a.", giusto il disposto dell'art. 150 CCI, richiamato in proposito dal quinto comma dell'art. 270 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore

P. Q. M.

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **CARLO ALBERTO BERNARDI** (C.F. BRNCLL53A27G916D), nato a Portomaggiore (Fe) il 27/01/1953, residente in Ferrara (FE), via Ripagrande n. 121

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Mauro Martinelli;

NOMINA

liquidatore l'avv. Francesco Ruvoli;

AUTORIZZA

il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49, III comma lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201, specificandosi che *"le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2"*, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

ESCLUDE



dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di €
[REDACTED] mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di
eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato direttamente dal ricorrente al
Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

PRECISA

che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione
controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti
maturati durante la stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella
procedura;

dispone

conseguentemente la sospensione delle trattenute sulla pensione stipendio
effettuate a favore di "Financit s.p.a.";

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre
anni e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del
ricorrente, il termine perentorio di giorni **60** dalla notifica della presente sentenza
per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di
ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il liquidatore:

a) inserisca la presente sentenza sul sito *internet* del Tribunale di Ferrara;



- b) notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, IV comma CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- c) provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- d) provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura,
- e) entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- f) entro **90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- g) entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



h) entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

i) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

l) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto



articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026

Il Presidente estensore

dott. Mauro Martinelli

